

# La malattia si comunica online

## Finita la fase sperimentale le nuove disposizioni si applicano a tutti

**Antonino Cannioto**  
**Giuseppe Maccarone**

Il 31 gennaio è terminato il periodo individuato dalla Funzione pubblica (circolare 2 del 2010) durante il quale le amministrazioni competenti hanno evitato di rilevare gli inadempimenti e di applicare le relative sanzioni, ai medici che non hanno inviato telematicamente i certificati di malattia.

Benché a molti operatori la decisione di concedere una moratoria sia apparsa come un differimento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di certificazione telematica, in realtà non è così. Infatti, i medici - già dallo scorso anno - sono tenuti alla trasmissione telematica dei certificati di malattia, sia nel settore privato, sia in quello pubblico.

L'adozione del certificato telematico esenta i lavoratori, di entrambi i settori, dal successivo invio all'Inps (circolare 60/2010).

### La consegna al datore di lavoro

Riguardo alla consegna al datore di lavoro dell'attestazione di

malattia, si segnala che nel settore pubblico questo obbligo è già venuto meno in quanto la certificazione è direttamente trasmessa dall'Inps all'amministrazione interessata (articolo 55 septies, comma 2, Dlgs 165/2001).

Nel settore privato, invece, questo aspetto non è molto chiaro. La norma di riferimento (articolo 1, comma 149, legge 311 del 2004, richiamata e ribadita dall'articolo 4, del decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010) prevede che entro due giorni dal rilascio, il lavoratore consegni o trasmetta (per raccomandata) l'attestazione di malattia al datore di lavoro. Il dipendente può essere esonerato solo se il datore di lavoro chiede all'Inps (circolare 119/2010) l'invio alla propria casella di posta elettronica certificata delle attestazioni di malattia (in formato telematico).

Per i datori di lavoro privati, quest'ultima scelta è una facoltà e non un obbligo e se l'azienda non la attua, il lavoratore resta obbligato alla trasmissione postale del certificato. Peral-

tro, qualora il datore di lavoro optasse per ricevere i certificati nella propria casella Pec dovrebbe informare i lavoratori del venir meno, per loro, dell'obbligo di consegna.

### Il collegato lavoro

Di recente, con il collegato lavoro (articolo 25, legge 183 del 2010) il legislatore ha realizzato un parallelo legislativo tra pubblico e privato un po' bizzarro, prevedendo che, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia, si applichino le regole previste

per il pubblico impiego e contenute nell'articolo 55-septies del decreto legislativo 165/2001; l'ultima parte del comma 2, di questa disposizione, obbliga l'Inps a trasmettere le certificazioni all'amministrazione in cui il dipendente pubblico lavora. Applicando questa regola nel settore privato (considerando che l'amministrazione corrisponde all'azienda) si potrebbe individuare l'obbligo, per

l'Inps, di inviare le certificazioni ai datori di lavoro.

Se così fosse, anche il lavoratore privato (come quello pubblico) non dovrebbe più consegnare l'attestato di malattia all'azienda e la riforma sarebbe completa. Occorre, quindi, capire l'esatta intenzione del legislatore; a tale proposito può essere

utile segnalare che - nel dossier 193 di febbraio 2010, curato dal Servizio Studi del Senato - a commento dell'articolo 25 del collegato lavoro viene precisato: «L'articolo 25 estende, per i casi di assenze per malattia, ai lavoratori dipendenti privati il meccanismo valido per i dipendenti pubblici, in base a cui l'Inps trasmette in via telematica l'attestazione medica al datore di lavoro». Al di là dei vari dubbi, una cosa è però certa: anche nel settore privato, l'assenza per malattia che supera i dieci giorni e, in ogni caso, a partire dal terzo evento nell'anno, deve essere giustificata con un certificato rilasciato dal medico convenzionato o da una struttura sanitaria pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### L'ESTENSIONE

Il collegato lavoro allarga ai privati le regole della Pa. L'Inps dovrebbe inviare le certificazioni a tutti i datori di lavoro

### IL PROBLEMA

## Reiterazione da precisare

**L**a mancata trasmissione per via telematica dei certificati è un illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento o, per i medici convenzionati con le Asl, la decadenza dalla convenzione. Resta da capire l'ampiezza da attribuire al termine «reiterazione» considerando che - sulla base del significato letterale - la sanzione si potrebbe applicare già dalla seconda violazione.



↓  
**ISTRUZIONI  
 PER L'USO**

**In pillole**

**NOVITÀ**

**I soggetti**

• La sostituzione del documento cartaceo con il telematico, determina il cambiamento dei soggetti coinvolti. Mentre prima era il lavoratore a consegnare l'attestato all'azienda, ora è l'Inps a farlo. Il medico è obbligato all'invio telematico e se non ha attivato i canali necessari, senza giustificato motivo, risulta sanzionabile.

**CONFINI LIMITATI**

**I consulenti del lavoro**

• I consulenti del lavoro – si veda la circolare Inps 60 del 16 aprile 2010 – non possono chiedere l'estensione del proprio accreditamento per includere la funzione di consultazione dei certificati medici, memorizzati negli archivi informatici dell'Istituto.

• Analoga esclusione viene confermata indirettamente dalle regole per la trasmissione dei certificati telematici nella Pec delle aziende (circolare 119 del 7 settembre 2010): non è stata, infatti, prevista la possibilità per i consulenti (se delegati) di fornire all'Istituto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le attestazioni sui dipendenti

**Triferimenti**

**NORME**

- Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55 septies
- Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 50
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 149
- Dpcm 26 marzo 2008
- Decreto ministero della Salute del 26 febbraio 2010
- Legge 4 novembre 2010 n. 183, articolo 25

**PRASSI**

- Circolare funzione pubblica n. 1 dell'11 marzo 2010
- Circolare funzione pubblica n. 2 del 28 settembre 2010
- Circolare Inpdap n. 1 del 9 agosto 2010
- Circolare Inail 36 del 15 settembre 2010
- Circolare Inps 60 del 16 aprile 2010
- Circolare Inps 119 del 7 settembre 2010
- Circolare Inps 164 del 28 dicembre 2010
- Circolare Inps 21 del 31 gennaio 2011

[www.ilsole24ore.com/norme](http://www.ilsole24ore.com/norme) Le norme e le circolari della Funzione pubblica, dell'Inps e dell'Inail

**SISTEMA SOLE**



**Guida Pratica Frizzera Rapporto di lavoro 2/2010**

A cura di: *G. Bonati*  
 La guida, aggiornata al Collegato lavoro 2010, è un indispensabile strumento per gestire correttamente tutte le pratiche di lavoro, dall'assunzione, ai contratti atipici, dai diritti e doveri alla gestione delle assenze  
**Costo: 34 euro, pagine: 352**

# Certificati medici

**Da febbraio sono pienamente applicabili le regole per i dottori tenuti ad attestare la patologia dei lavoratori via internet**

**DOLO O COLPA**

Il medico inadempiente senza giustificato motivo rischia la disdetta della convenzione con il Ssn

**TEMPI**

**2 giorni**  
 Per la consegna del prospetto dal dipendente privato

**I tre percorsi**

Il nuovo sistema di rilascio dei certificati medici

**1 VISITE DOMICILIARI**

**IL MEDICO NON HA ATTIVATO I CANALI TELEMATICI \***

Rilascia al lavoratore il certificato cartaceo che va recapitato all'Inps e:  
 A) al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio (se dipendente privato);  
 B) all'amministrazione da cui dipende (se dipendente pubblico)

**IL MEDICO HA ATTIVATO I CANALI TELEMATICI**

Ha un Pc portatile dotato di collegamento ad internet

Non ha un Pc portatile dotato di collegamento ad internet

**SE PUÒ STAMPARE SUBITO IL CERTIFICATO**

Lo dà al lavoratore, che lo consegna.  
 A) al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio (se dipendente privato);  
 B) non deve far altro (se dipendente pubblico).

**SE NON PUÒ STAMPARE SUBITO IL CERTIFICATO**

Il lavoratore riceve dal medico il numero del certificato telematico e:  
 A) lo stampa e lo fa avere al datore di lavoro entro due giorni (se dipendente privato);  
 B) non deve fare altro (se dipendente pubblico).

**RILASCIO CERTIFICATO**

Il medico emetterà il certificato telematico dallo studio e lo farà avere al lavoratore, che:  
 A) lo consegna al datore di lavoro entro due giorni (se dipendente privato);  
 B) non deve fare altro (se dipendente pubblico).

**2 IN STUDIO**

**IL MEDICO NON HA ATTIVATO I CANALI TELEMATICI \***

Rilascia al lavoratore il certificato cartaceo che va recapitato all'Inps e:  
 A) al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio (se dipendente privato);  
 B) all'amministrazione da cui dipende (se dipendente pubblico)

**IL MEDICO HA ATTIVATO I CANALI TELEMATICI**

**STAMPA IL CERTIFICATO TELEMATICO**

Il certificato è composto da attestato di malattia (senza la diagnosi) e certificato di malattia (completo).  
 Il lavoratore:  
 A) consegna l'attestato al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio e conserva il certificato senza inviarlo all'Inps (se dipendente privato);  
 B) conserva il certificato e non deve inviarlo all'Inps né consegnarlo all'amministrazione da cui dipende (se dipendente pubblico).

**SE NON PUÒ STAMPARE IL CERTIFICATO**

Il lavoratore riceve dal medico il numero del certificato telematico e:  
 A) lo stampa e lo fa avere al datore di lavoro entro due giorni (se dipendente privato);  
 B) non deve fare altro (se dipendente pubblico).

**3 ALL'OSPEDALE**

**LA STRUTTURA PUBBLICA NON HA ATTIVATO I CANALI TELEMATICI**

Il lavoratore riceve temporaneamente il certificato cartaceo e lo consegna:  
 A) al datore entro due giorni dal rilascio (se dipendente privato);  
 B) all'amministrazione da cui dipende (se dipendente pubblico)

**LA STRUTTURA PUBBLICA HA ATTIVATO I CANALI TELEMATICI**

Se la struttura pubblica si è organizzata per l'emissione del certificato telematico il lavoratore lo riceve e lo consegna:  
 A) al datore entro due giorni dal rilascio (se dipendente privato);  
 B) non deve fare altro (se dipendente pubblico)

Nb: il lavoratore, in qualunque momento, può visualizzare e stampare la sola attestazione accedendo, tramite il numero del certificato e il suo codice fiscale, al sito [www.inps.it](http://www.inps.it); può anche visualizzare e stampare tutti i suoi certificati completi, accedendo al sito dell'Inps tramite le credenziali rilasciate dall'Istituto. Infine, può chiedere all'Inps la trasmissione del certificato alla sua casella Pec (opzione sempre revocabile). In ogni caso, il lavoratore del settore privato è esentato dall'invio al datore di lavoro del certificato solo se l'azienda ha liberamente chiesto all'Inps di ricevere le attestazioni di malattia alla propria casella di posta elettronica certificata.  
 (\*) Il medico che non ha attivato i canali telematici, se non per un giustificato motivo, risulta inadempiente e quindi sanzionabile.